

INPS

DETERMINAZIONE N. 47 del 53 MAG. 2018

Oggetto: Schema di convenzione tra l'INPS e le organizzazioni sindacali, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997;

Visto l'art.7, comma 8, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'Inps adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'art. 23-*octies*, comma 1, del Decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 che prevede il diritto per i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori

dipendenti o di altro fondo o di altra gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative, di versare i contributi sindacali alle federazioni dei pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione;

Visto l'art. 23 octies comma 2 del Decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485 che dispone che le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS;

Visto l'art. 11 della Legge 31 luglio 1975 n. 364 che estende ai titolari di pensione diretta indiretta o di reversibilità degli enti pubblici la norma di cui all'art. 23 octies della Legge 11 agosto 1975, n. 485;

Visto che per la formalizzazione di tali accordi appare idoneo lo strumento convenzionale, attraverso l'adozione di uno schema generale che assicuri l'applicazione di condizioni uniformi nei confronti di tutte le organizzazioni eventualmente interessate e in possesso dei requisiti prescritti accertati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto che sulla base della sopra citate disposizioni di legge e, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto procede quindi a sottoscrivere la convenzione di cui sopra con le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;

Vista la determinazione presidenziale 30 luglio 2014, n. 127, con la quale è stato adottato, in materia, uno schema convenzionale tra l'Istituto e le Organizzazioni sindacali che ha introdotto l'esclusività del canale telematico per la trasmissione delle deleghe, con il superamento definitivo della modulistica cartacea;

Preso atto che il nuovo sistema di trasmissione delle deleghe ha evidenziato alcune criticità che hanno reso necessario l'introduzione di idonei correttivi;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla definizione di un nuovo testo di convenzione;

Preso atto che la riscossione dei contributi verrà effettuata dall'Istituto a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi per tutta la durata del rapporto;

Rilevato che sono state introdotte specifiche disposizioni al fine di assicurare la massima trasparenza nelle attività di trasmissione telematica delle deleghe associative effettuate dagli operatori delle organizzazioni sindacali;

Preso atto altresì che allo scopo di accertare il corretto adempimento delle disposizioni convenzionali, l'Istituto si riserva di effettuare, annualmente, dei controlli a campione su almeno l'1% delle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse - in modalità telematica - dalle organizzazioni sindacali;

Atteso che saranno sottoposte a controllo anche le deleghe segnalate dalla procedura di acquisizione - per discordanza tra i dati inseriti dall'operatore sindacale e quelli presenti nel database dell'Istituto - e le deleghe segnalate dalle Autorità competenti;

Preso atto che qualora l'attività di verifica delle deleghe evidenzii eventuali errori nella trasmissione delle deleghe, sarà dato avvio ad una fase interlocutoria con l'organizzazione sindacale interessata per consentire alla stessa una eventuale integrazione della documentazione e/o per fornire opportuni chiarimenti alle contestazioni ricevute;

Rilevata la necessità di prevedere l'applicazione di un sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione della irregolarità riscontrata, qualora anche a seguito della sopra indicata fase interlocutoria risulti confermata l'irregolarità;

Preso atto che in fase di prima applicazione del sistema di penali sono indicate cinque differenti tipologie di errore, rispetto ad ognuna delle quali è stato individuato un intervallo percentuale di irregolarità - fino all'1%, fino al 3% e oltre il 3% del totale delle deleghe acquisite - al quale commisurare l'importo della sanzione da comminare;

Preso atto che l'importo base delle sanzioni, pari ad € 58,00, è il risultato del rapporto tra la somma totale delle quote associative riversate alle organizzazioni sindacali e il numero delle deleghe acquisite nell'anno 2017 - anno preso a riferimento - e che gli importi delle altre due penali rappresentano rispettivamente il doppio ed il triplo dell'importo della sanzione base;

Preso atto che ciascuna organizzazione Sindacale dovrà rimborsare all'Istituto le spese sostenute per l'espletamento del servizio di riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche nella misura stabilita annualmente dall'Istituto - sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'anno precedente - con apposita determinazione presidenziale;

Visto che la misura della trattenuta è determinata applicando all'importo lordo delle singole rate di pensione nelle seguenti percentuali:

- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

Preso atto che le convenzioni sottoscritte digitalmente entreranno in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre 60 giorni dal perfezionamento dell'iter di sottoscrizione della convenzione;

Preso atto che le organizzazioni sindacali interessate possono far pervenire all'Istituto almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2021, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), richiesta di sottoscrivere una nuova convenzione;

Preso atto che in assenza di richiesta di rinnovo la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni;

Preso atto che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;

Preso atto che l'INPS si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal negozio giuridico ad esempio qualora dovessero sorgere contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo o del logo dell'organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari nonché a seguito della perdita da parte dell'organizzazione sindacale sottoscrittente dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione, nonché nel caso in cui intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'art. 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale;

Preso atto altresì che l'Istituto procederà alla risoluzione della convenzione nelle restanti ipotesi contemplate nell'art. 12 del testo di convenzione.

Preso atto che la raccolta, la trasmissione e la conservazione dei dati avviene inderogabilmente nel rispetto della normativa concernente la privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che l'imputazione delle entrate, cui danno luogo i rimborsi che le organizzazioni sindacali convenzionate si impegnano a corrispondere all'INPS, farà capo al capitolo di entrata 1E1307004 ("Rimborsi spese relative a riscossione contributi e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari");

Su proposta del Direttore Generale

DETERMINA

di adottare lo schema di convenzione in allegato tra l'INPS e le organizzazioni sindacali, per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore della Direzione centrale Organizzazione e Sistemi Informativi sottoscriverà, in nome e per conto dell'Istituto, le singole convenzioni aderenti allo schema sopra indicato.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, AI SENSI DELL'ART. 23-OCTIES DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1972 N. 485.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);**
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

E

- **Sindacato;**
(in appresso anche più brevemente "Organizzazione sindacale" o "Organizzazione");

VISTI

- l'articolo 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485;
- l'articolo 11 della Legge 31 luglio 1975 n. 364;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, in materia di protezione dei dati personali;
- Il Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";
- la nota prot. n. in data con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha attestato l'aderenza da parte del ad una confederazione sindacale a carattere nazionale rappresentata nel CNEL;
- la determinazione presidenziale dell'INPS n. ... in data

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

Ai sensi della Legge 11 agosto 1972 n. 485, l'organizzazione sindacale affida all'INPS la riscossione dei contributi sindacali che i propri associati possono versare, tramite l'Istituto, in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione.

Ai sensi della legge 11 agosto 1972 n. 485 e per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 11 della legge 31 luglio 1975 n. 364, tale servizio di riscossione dei contributi sindacali è esteso ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall'INPS-Gestione Dipendenti Pubblici.

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'organizzazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di pensione.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti pensionati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO 3

Determinazione della quota del contributo associativo

La misura della trattenuta per contributi sindacali, è determinata applicando le seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto precedente e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste al comma precedente.

Le organizzazioni sindacali che iscrivono in base al proprio assetto statutario esclusivamente determinate categorie di pensionati, possono richiedere l'applicazione di una trattenuta sindacale in quota fissa o l'applicazione di un limite massimo alla misura della quota sindacale scaturita dall'applicazione delle percentuali sopra indicate.

ARTICOLO 4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS. La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445. I moduli per l'autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000 sono disponibili nella procedura informatica "*Gestione deleghe*".

La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L'invio dei dati della delega all'INPS avviene nella stessa modalità d'invio della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'organizzazione sindacale invia all'INPS, con modalità telematica, i dati della delega ed allega in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d'identità del pensionato.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produce i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa, ovvero, entro 3 mesi dalla predetta data per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici.

Dell'avvenuta acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative, l'INPS ne dà comunicazione al pensionato, in modalità telematica.

L'organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione, sia contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata dall'Istituto, deve custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

L'organizzazione sindacale, per conto e nell'interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.

E' ammessa un'unica delega su singola prestazione.

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'organizzazione sindacale; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'organizzazione sindacale competente.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l'Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla elaborazione della richiesta ed alla comunicazione all'organizzazione sindacale competente.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra organizzazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

L'organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.

L'Istituto dà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca e all'organizzazione sindacale interessata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS versa all'organizzazione sindacale acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 98% (novantaotto%) dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 (sette) dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancario successivo.

Eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica all'Organizzazione sindacale.

I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per le quote dovute fino al mese di novembre, con definizione della partita contabile entro il successivo mese di marzo.

L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al successivo articolo 7.

Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino almeno il 98% del totale degli importi delle pensioni stesse, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'Organizzazione sindacale, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'Organizzazione sindacale risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Organizzazione sindacale.

ARTICOLO 7 **Costi**

L'organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l'Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.

Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno con Determinazione presidenziale n. in data

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Euro
- Euro

La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l'organizzazione sindacale ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla presente convenzione.

L'organizzazione sindacale si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 8 **Fornitura dati**

L'INPS mette a disposizione dell'organizzazione sindacale i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, deleghe eliminate ecc.) e gli importi versati.

L'organizzazione sindacale può consultare i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

L'INPS consente all'organizzazione sindacale di consultare i dati di seguito elencati:

- elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene effettuata la trattenuta a favore dell'organizzazione sindacale;

- elenco delle movimentazioni mensili relative all'organizzazione sindacale, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su altre sedi INPS.

La consultazione e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente avviene secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 9 **Verifiche**

L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% (con arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'organizzazione sindacale. Dette verifiche sono effettuate secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo all'organizzazione sindacale.

In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a verifica le deleghe per le quali, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. In tal caso la procedura emette un messaggio di "allert", che determina automaticamente l'invio della richiesta di documentazione di cui alla procedura di verifica esposta successivamente.

L'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle Autorità competenti seguendo la medesima procedura di verifica.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC ovvero ai sensi del comma 2, la documentazione cartacea della delega in originale, della copia del documento d'identità nonché di altra documentazione del pensionato, conservata ai sensi dell'articolo 4 all'atto dell'acquisizione telematica della delega medesima.

La documentazione richiesta deve essere inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale organizzazione e Sistemi informativi dell'INPS.

L'organizzazione sindacale, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia della documentazione trasmessa a seguito della richiesta

di documentazione avanzata dall'Istituto unitamente alla "nota di prelievo" contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.

Eseguita la verifica riguardante la singola delega, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'organizzazione sindacale.

Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'organizzazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 10

Penali

Nel caso in cui dalle verifiche di cui all'articolo precedente emergano irregolarità nella documentazione cartacea trasmessa dall'organizzazione sindacale, l'INPS applica il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione dell'irregolarità riscontrata:

1. Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe acquisite dall'organizzazione sindacale, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

2. Delega priva di firma.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe

campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante ed in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

4. Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS.

Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso l'INPS, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'organizzazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.

Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della documentazione richiesta dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.

La riscossione delle penali avviene per compensazione in sede di pagamento dell'acconto delle quote relative al mese di giugno, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., salvo procedere alla compensazione con l'acconto delle quote del mese successivo qualora non vi sia copertura della sommatoria delle penali applicate.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art.12, alla risoluzione del presente negozio giuridico nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'organizzazione sindacale.

ARTICOLO 11

Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'organizzazione sindacale stipulante, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente Convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

ARTICOLO 12

Recesso e risoluzione della convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'organizzazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari nonché a seguito della perdita da parte dell'organizzazione sindacale sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione ovvero qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al precedente comma, l'INPS comunica all'organizzazione sindacale, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'organizzazione sindacale il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

La cessazione del servizio di riscossione associativa, a seguito della risoluzione della presente convenzione, avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La presente convenzione si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

- qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'organizzazione sindacale;
- ove siano applicate all'organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'organizzazione sindacale stessa.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque non oltre 60 giorni dal perfezionamento dell'*iter* di sottoscrizione della medesima convenzione.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre 2021.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell'organizzazione, per una sola volta per un ulteriore triennio. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al secondo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione associativa avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 15 **Revisioni e integrazioni**

La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 16 **Foro competente**

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 17 **Rinvio alla normativa vigente**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 18 **Oneri fiscali**

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'organizzazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F23 utilizzando il codice tributo 456T, il Codice Ente TJJ e la causale RP. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

Il Direttore centrale Organizzazione
e Sistemi informativi dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS)

L'Organizzazione sindacale

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile,
dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni
contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 Oggetto,
ARTICOLO 2 Modalità di riscossione, ARTICOLO 3 Determinazione della quota
del contributo associativo, ARTICOLO 4 Gestione delle deleghe alla riscossione
della quota associativa, ARTICOLO 5 Revoca della delega alla riscossione della
quota associativa, ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote
associative, ARTICOLO 7 Costi, ARTICOLO 8 Fornitura dati, ARTICOLO 9
Verifiche, ARTICOLO 10 Penali, ARTICOLO 11 Clausola di salvaguardia,
ARTICOLO 12 Recesso e risoluzione della convenzione, ARTICOLO 13
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ARTICOLO 14 Entrata
in vigore, durata e recesso, ARTICOLO 15 Revisioni e integrazioni, ARTICOLO
16 Foro competente, ARTICOLO 17 Rinvio alla normativa vigente, ARTICOLO
18 Oneri fiscali.

L'Organizzazione sindacale